



# *Città di Castrovilli*

Ordinanza n. 157

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in occasione del concerto di fine anno. Deroga orario di cessazione attività musicale. Divieto assoluto in tutto il perimetro compreso tra via xx Settembre, Via Martiri della Libertà, Corso Garibaldi e via Coscile di vendita e somministrazione su area pubblica anche in forma itinerante.

## IL SINDACO

### Premesso

-che anche quest'anno, come ormai è consuetudine, in occasione delle prossime festività, questa Amministrazione ha inteso promuovere iniziative ed eventi volte a favorire forme di aggregazione collettiva mediante fruizione di spazi pubblici;

che nell'ambito delle suddette iniziative, nella serata del 31.12.2019 è previsto lo svolgimento del concerto di fine anno;

-che recenti eventi pongono in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito della gestione delle pubbliche manifestazioni, dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità di persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica;

-che, per tale ragione, si rende necessaria, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina riguardo alla vendita e/o al consumo di alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;

Richiamata la nota prot. n. 0049375 del 28.06.2017 con cui la Prefettura di Cosenza – Area 1<sup>^</sup> Ordine e Sicurezza Pubblica sollecita, con riferimento alle norme in materia di sicurezza urbana, l'adozione di specifici piani, misure, attività, nonché l'emissione di specifici provvedimenti, quali quelli finalizzati – anche ricorrendo all'art. 54 TUEL – al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Letta la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0019991/2017/1 del 07.06.2017, con la quale, nell'ambito delle misure di sicurezza da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni, invita alla *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

Dato atto che sussiste la prioritaria esigenza di adottare opportuni provvedimenti per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Ravvisata, pertanto, la necessità, per ragioni di pubblica sicurezza, di vietare la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

Visto l' art. 9 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 9 agosto 2008, n. 186 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Vista la L. n. 689/1981 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.114/1998 s.m.i.;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.»;

Visto l'art. 8 D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in L. 48/2017;

Visto l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

### Ordina

per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, 23.30 del 31/12/2019 alle ore 6.00 dell'1/1/2020

1. è fatto assoluto divieto somministrare (fatta salva la somministrazione al tavolo) e vendere per asporto alcolici ed altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, prevedendo in sostituzione la vendita e/o somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria;

2. è fatto assoluto divieto, per gli avventori e fruitori consumare in luogo pubblico ovvero detenere, anche ai soli fini del trasporto, alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;

3. è fatto divieto assoluto di vendita in forma itinerante o su area pubblica di qualunque merce ed è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, in tutto il perimetro del centro urbano compreso tra Via XX Settembre e Via Martiri della Libertà nonché tra Via Coscile e Corso Garibaldi.

Gli esercenti dovranno informare l'utenza dei suddetti divieti mediante l'apposizione, in prossimità del banco di vendita delle bevande, di apposito avviso o cartello informativo con indicazione di tutte le misure previste dal presente provvedimento.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, da euro 25,00 ad euro 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 650 del codice penale.

In deroga alla precedente ordinanza sul limite massimo di diffusione sonora, stante l'eccezionalità dell'evento ed il giorno di festa, è consentito fino alle ore 5.30 la diffusione di musica.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a mezzo PEC :

- a S.E. Sig. Prefetto (Cosenza) al seguente indirizzo: [protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)
- al Comando Polizia Locale (Sede) al seguente indirizzo:  
[polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it)
- al Commissariato della Polizia di Stato (Castruvilli) al seguente indirizzo: [comm.castruvilli.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.castruvilli.cs@pecps.poliziadistato.it)
- alla Polizia stradale Sottosezione di Frascineto (Castruvilli) al seguente indirizzo:  
[sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it)
- al Comando Compagnia Carabinieri (Castruvilli) al seguente indirizzo:  
[tcs26450@pec.carabinieri.it](mailto:tcs26450@pec.carabinieri.it)
- al Comando Compagnia G.d.F. (Castruvilli) al seguente indirizzo:  
[cs1290000p@pec.gdf.it](mailto:cs1290000p@pec.gdf.it)

Che si notifichi:

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2019

IL SINDACO

Avv. Domenico LO POLITICO

